



COMUNE DI MARRUBIU
PROVINCIA DI ORISTANO

REGOLAMENTO DI GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI

Approvato con atto di Consiglio Comunale n. ____ del _____

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Art. 1

OGGETTO E FINALITA'

L'Amministrazione Comunale riconosce la funzione sociale delle attività motorie e della pratica sportiva, quale strumento di inclusione sociale e di tutela del benessere e della salute dei cittadini. A tal fine intende garantire a ciascuno la possibilità di praticare sport e di partecipare ad attività fisiche ricreative in un ambiente sicuro.

L'Amministrazione si propone, inoltre, di armonizzare la promozione delle attività ludico ricreative ed amatoriali, con le esigenze delle attività agonistiche, riferite ai campionati delle discipline sportive, aventi esigenze tecniche preordinate.

Il presente regolamento disciplina l'uso e la gestione degli impianti sportivi e del tempo libero ad uso pubblico, finanziati dalla Legge Regionale 17.05.1999 n. 17, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 21, nonché quelli finanziati dalle L.R.36/89 e 36/78.

ART. 2

USO E CLASSIFICAZIONE IMPIANTI

Gli impianti sportivi comunali ricadenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono destinati all'uso e gestione delle Federazioni CONI, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni e Società Sportive iscritte all'Albo Comunale, delle Società e Cooperative di servizi per attività sportive, formative, ricreative, amatoriali e culturali. L'utilizzo è, inoltre, destinato alla popolazione scolastica qualora la stessa non disponga di adeguate strutture.

Sarà cura inoltre dell'Amministrazione Comunale provvedere alla classificazione e censimento dei singoli impianti ricadenti nel territorio comunale.

ART. 3

TIPOLOGIA GESTIONE

Gli impianti sportivi di proprietà del comune e le loro attrezzature costituiscono parte integrante del patrimonio indisponibile dell'Amministrazione comunale.

La loro gestione può essere effettuata con le modalità di cui agli artt. 113 bis - 114 - 115 - 116 - 118 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

In particolare per:

a) Gestione diretta

Si definiscono impianti a gestione diretta tutti gli impianti gestiti direttamente in economia dall'Amministrazione Comunale attraverso i propri uffici.

b) Gestione mista

Si definiscono impianti a gestione mista tutti quegli impianti gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale per un tempo non inferiore ad un terzo dell'utilizzo totale, che, per il restante tempo, passano automaticamente in gestione convenzionata con affidamento mediante apposite convenzioni a Società o Enti Sportivi regolarmente iscritti all'albo comunale istituito ai sensi dell'art. 10 della L.R. 17/99.

c) Gestione convenzionata

Si definiscono impianti a gestione convenzionata tutti gli impianti affidati totalmente in gestione a Società o Enti Sportivi regolarmente iscritti all'albo comunale delle associazioni sportive mediante apposite convenzioni.

d) altre forme di gestione: previste dall'art. 113 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

La gestione degli impianti sportivi che rivestano rilevanza economica, può avvenire, altresì, tramite concessione a Società di servizi iscritte ad apposito albo della Camera di commercio o a Cooperative iscritte all'albo della Prefettura, individuati mediante una pubblica gara in osservanza, laddove applicabili, delle norme di cui al D.Lgs. 50/2016.

Gli impianti annessi alle scuole sono assegnati ai Dirigenti Scolastici. Gli impianti in oggetto, nelle ore non utilizzate dagli alunni per attività curriculari e extra curriculari previste nel piano dell'offerta formativa, sono a disposizione del Servizio Sport del Comune per consentire l'utilizzo a enti ed associazioni per lo svolgimento di attività e manifestazioni aventi carattere dilettantistico e di promozione sportiva di giovani e adulti. A tale scopo, l'uso degli impianti sportivi, nel periodo di tempo non compreso nell'orario scolastico, è regolato da una convenzione/autorizzazione da stipularsi fra l'Amministrazione Comunale e il concessionario in uso e gestione.

Sono a carico dell'Istituto scolastico soltanto gli oneri di custodia, pulizia, gestione della sicurezza e delle emergenze relativi alle ore di proprio utilizzo.

ART. 4

QUADRO DELLE COMPETENZE

In relazione al razionale utilizzo e all'ottimale gestione degli impianti sportivi:

- A. Il Consiglio comunale, sentito il parere della Commissione Comunale allo Sport, individua gli indirizzi generali: per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini, anche in relazione al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive.
- B. La Giunta, sentito il parere della Commissione Comunale per lo Sport:
 1. definisce e aggiorna annualmente, le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi, le tariffe saranno differenziate a seconda delle tipologie di utilizzo, e in particolare, saranno più elevate per i soggetti che perseguono finalità di lucro;
 2. individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti, nonché le clausole essenziali comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi;
 3. Individua i criteri per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti.
- C. I Responsabili dei competenti settori dell'Amministrazione Comunale:
 1. provvedono alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi;
 2. provvedono all'assegnazione in concessione d'uso degli impianti sportivi;
 3. danno attuazione a tutti gli obblighi prevenzionistici contenuti nella Legge 5 marzo 1990 n. 46 "norme per la sicurezza degli impianti" e D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 417 "regolamento di attuazione della Legge n. 46 del 5 marzo 1990, in materia di sicurezza degli impianti e comunque alla normativa vigente del settore;
 4. predispongono un piano di sicurezza dell'impianto con capienza superiore a 100 persone ai sensi dell'art. 19 del D.M. 18 Marzo 1996 "norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi" ed eventuali successive modifiche della disciplina vigente, previo adeguamento degli impianti stessi alle prescrizioni di detta norma, fermo restando che in attesa di tale adeguamento non sarà consentito alcun utilizzo con partecipazione superiore a 100 persone;

5. esercitano ogni altro compito gestionale inerente allo sviluppo del sistema di impianti sportivi presenti nel territorio comunale.

ART. 5

PUBBLICITA' SULLA MODALITA' D'USO DEGLI IMPIANTI

Tutto ciò che concerne l'assegnazione, l'eventuale diniego, i tariffari, gli orari d'uso, le manifestazioni e le gare e quant'altro riguarda l'utilizzo degli impianti deve essere portato a conoscenza degli organismi interessati mediante affissione pubblica negli impianti sportivi comunali e negli altri spazi che il Comune utilizza per le pubbliche affissioni.

ART. 6

GESTIONE DIRETTA

Qualora l'impianto sportivo comunale sia gestito direttamente dall'Amministrazione Comunale, le Società o A.S.D. affiliate alle Federazioni o Enti sportivi riconosciute dal CONI o gruppi sportivi che intendano svolgere attività continuativa nel corso dell'anno ed ottenere l'assegnazione in uso, dovranno fare richiesta all'Amministrazione Comunale entro il 30 giugno di ogni anno (con decorrenza dall'anno successivo all'approvazione del presente regolamento).

La domanda, redatta in carta semplice, deve essere compilata secondo facsimile predisposto dal servizio competente e deve essere corredata da un prospetto scritto indicante il genere di attività svolta ed un calendario di massima della stessa comprensivo dei turni di allenamento, nonché le manifestazioni collaterali da indire nel corso dell'anno.

ART. 7

TIPOLOGIA CONCESSIONE

Gli impianti possono essere dati in uso per:

- a) manifestazioni sportive;
- b) allenamenti, corsi, campionati ed attività temporanee;
- c) manifestazioni di carattere diverso (spettacoli - convegni - congressi - mostre, ecc.)

Le manifestazioni di cui al punto c) potranno essere organizzate compatibilmente con il prioritario soddisfacimento degli usi previsti ai punti a) e b).

Tali manifestazioni dovranno essere espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

ART. 8

TARIFFE

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di quote stabilite nell'apposito tariffario approvato dalla Giunta Comunale. La loro riscossione avviene nei modi e nei tempi stabiliti nel provvedimento di assegnazione o nella convenzione.

ART. 9

RIPRESE TELEVISIVE

Nel caso in cui le manifestazioni siano soggette a riprese televisive o radiotrasmissioni ed il concessionario riscuota dei diritti, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di maggiorare le quote previste nel tariffario.

ART. 10

PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE

Con provvedimento del Responsabile competente per settore, sulla base delle richieste pervenute ai sensi dell'articolo 6 e nel rispetto dei criteri elencati al successivo art. 12, viene approvata una graduatoria provvisoria per l'utilizzo degli impianti.

La graduatoria diviene definitiva se, entro il termine massimo di 10 giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio, non viene presentato alcun ricorso.

Eventuali ricorsi avverso la graduatoria provvisoria potranno essere presentati all'ufficio sport entro il termine massimo di 10 giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione all'albo Pretorio, in forma scritta e con chiara indicazione delle cause di contestazione della graduatoria.

In tal caso, dopo aver provveduto ad esaminare i ricorsi, viene redatta la graduatoria definitiva entro il 30 settembre di ogni anno.

Le associazioni sportive interessate potranno chiedere, a partire dal 1° settembre e nelle more della predisposizione della predetta graduatoria, l'utilizzo provvisorio degli impianti sulla base degli orari e dei giorni di utilizzo nell'anno precedente.

ART. 11

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE

Nei casi previsti dall'art. 8, la priorità nella scelta del concessionario è data agli operatori sportivi che già svolgono attività nell'ambito del territorio comunale, della circoscrizione interessata e in base alla disponibilità dei singoli impianti.

ART. 12

PIANIFICAZIONE ATTIVITA'

Nel caso in cui più società o associazioni facciano richiesta di utilizzo dello stesso impianto, per gli stessi giorni e la stessa fascia oraria, l'utilizzo dell'impianto viene garantito per un minimo di giorni/ore a tutti gli interessati.

La ripartizione dei giorni/ore è data dall'applicazione dei seguenti criteri:

- a) **ALTERNANZA DEI GIORNI:** questo criterio permetterà a tutti gli operatori sportivi, che si trovano nella condizione sopra descritta, di usufruire dell'impianto, attribuendo a ciascun operatore un giorno fisso alla settimana e applicando l'alternanza per i restanti giorni della settimana. La scelta del giorno fisso verrà deciso mediante un sorteggio tra le associazioni interessate. Il numero minimo di giorni/ore settimanali è stabilito in relazione al numero di società che concorrono per gli stessi giorni/orari (esempio: le società A e B richiedono 3 giorni alla settimana nella fascia oraria dalle 15:00 alle 17:00, A e B avranno ciascuno un giorno fisso alla settimana e per il 2° giorno si alterneranno: la 1° settimana la società A utilizzerà l'impianto per n. 2 giorni e la società B lo utilizzerà per n. 1 giorno e viceversa dalla 2^ settimana in poi. In caso di 3 operatori a ciascuna sarà assegnato n. 1 giorno fisso alla settimana).

Qualora l'applicazione del criterio a) non soddisfi tutte le richieste pervenute (superiori a n. 3) per lo stesso impianto, e per gli stessi giorni/ore verrà applicato il seguente criterio b),

- b) **FASCIA d'ETA':**
 - da 4 a 10 anni;

- da 11 anni in su;

In questo caso gli spazi verranno assegnati anche nella palestra di Via Tirso come segue:

- a. fascia da 4 a 10 anni Palestra via Tirso;
- b. fascia da 11 anni in su Palestra "Pala Granata".

In relazione al numero di società interessate verrà applicato contemporaneamente anche il criterio a), in modo da consentire l'accesso agli impianti per un minimo di giorni/ore a tutti gli operatori facenti la stessa richiesta.

Se l'applicazione del criterio b) o dell'abbinamento b)/a) non è sufficiente per soddisfare il fabbisogno necessario si procederà all'assegnare degli impianti tramite sorteggio:

- c) SORTEGGIO: si effettuerà un sorteggio, in seduta pubblica, tra gli operatori sportivi che hanno presentato richiesta per lo stesso impianto/giorni/ore. In questo caso vengono contemplati tutti gli spazi disponibili, i giorni dal lunedì al venerdì indistintamente da quanto richiesto dalle singole società.

ART.13

SOCIETA' E ASSOCIAZIONI CON SEDE LEGALE IN ALTRI COMUNI E RICHIESTE FUORI TERMINE

In caso di disponibilità delle strutture, da accertarsi dopo le assegnazioni annuali, le stesse potranno essere concesse a società o associazioni sportive dilettantistiche con sede legale in altri Comuni.

Nel caso di più richieste verrà stilata una apposita graduatoria con i criteri stabiliti dagli artt. 11 e 12.

Le richieste di utilizzo di impianti pervenute dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6, saranno accolte compatibilmente con le residue disponibilità di orari e di strutture.

ART. 14

MANCATO ACCOGLIMENTO RICHIESTE DI USO

L'eventuale mancato accoglimento delle richieste dei Sodalizi sportivi interessati sarà comunicato con le relative motivazioni ai richiedenti.

ART. 15

CONVENZIONI

Qualora l'Amministrazione comunale rilasciasse la concessione in gestione la stessa dovrà essere completata da convenzioni le quali dovranno fare esplicito richiamo al presente regolamento, che formerà in ogni caso parte integrante e sostanziale delle stesse.

La convenzione avrà, comunque la durata massima da 1 a 9 anni.

ART. 16

USO PUBBLICO SOCIALE IMPIANTI

Per gli impianti dati in concessione sarà garantita da parte dell'Amministrazione Comunale che la gestione degli stessi sia finalizzata ad un uso pubblico-sociale in modo da assicurare la diffusione e l'incremento della pratica sportiva in Sardegna, in perfetta sintonia con i principi ispiratori della legge regionale 17.5.1999 n. 17.

Per uso pubblico sociale dell'impianto si intende che sarà garantita da parte dell'Amministrazione Comunale o dal gestore una fruizione privilegiata a quelle fasce di popolazione quali gli

adolescenti, i portatori di handicap, gli anziani, le associazioni del volontariato nel settore della protezione civile relativamente alle esercitazioni connesse.

ART. 17

CONCESSIONE IN GESTIONE

Nel caso in cui l'impianto sportivo sia concesso in gestione ad un'unica Società o Associazione Sportiva Dilettantistica, le stesse dovranno assumere gli oneri della gestione, secondo quanto specificato negli articoli seguenti e nella convenzione sottoscritta dalle parti, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti dell'autorità comunale.

ART. 18

DOVERI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà:

- a) utilizzare l'impianto per le finalità per le quali la concessione è stata accordata;
- b) non potrà consentire, per nessun motivo, in nessuna forma e per alcun titolo, anche gratuito, l'uso totale o parziale degli impianti a terzi sotto pena dell'immediata decadenza della concessione;
- c) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune potrà attuare, in accordo tra le parti, nel corso di ogni anno;
- d) concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune o dal quartiere;
- e) praticare le quote agevolate per quegli utenti (attività giovanile, portatori di handicap, anziani, associazioni del volontariato) che l'Amministrazione Comunale potrà indicare;
- f) consentire l'uso gratuito delle strutture sportive al Comune, alle scuole e alle Associazioni di volontariato che non posseggano impianti propri secondo tempi e modi che saranno concordati fra le parti interessate;
- g) mettere a disposizione dei servizi sportivi comunali nelle giornate di sabato, domenica e festivi l'impianto per la programmazione di livello cittadino delle attività relative ai campionati ufficiali e per le manifestazioni a carattere cittadino, nazionale ed internazionale secondo accordi e programmi annuali assunti d'intesa fra le parti;
- h) concedere l'uso dell'impianto per attività organizzate da altri privati nei giorni liberi dalle iniziative suddette ad una tariffa che sarà fissata con il provvedimento relativo alle tariffe per l'uso degli impianti sportivi adottato dall'Amministrazione comunale;
- i) Assolvere agli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (D.lgs. 81/2008);
- j) Adeguare il proprio piano di formazione e informazione degli utenti in funzione del piano di sicurezza elaborato dal titolare dell'impianto.

ART. 19

MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA

Nel caso in cui la gestione degli impianti sia in concessione a società o Enti sportivi, la manutenzione ordinaria sarà a carico del concessionario.

La manutenzione ordinaria degli impianti verrà indicata in maniera dettagliata nelle convenzioni.

Il concessionario permetterà e agevolerà le visite periodiche che tecnici, funzionari ed incaricati del Comune, della Regione e della Federazione di competenza riterranno di effettuare.

L'Amministrazione comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari; tali decisioni dovranno essere comunicate con congruo preavviso rispetto alla effettuazione dei lavori.

Il concessionario inoltre dovrà presentare all'Amministrazione comunale e per conoscenza alla Commissione comunale per lo sport, relazione annuale sulla gestione dell'impianto e sulla attività sportiva svolta.

ART. 20

RISARCIMENTO DANNI

Chi ottiene l'uso dell'impianto deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso, e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili, rimanendo stabilito che il mantenimento dell'ordine e della disciplina durante le manifestazioni, gare o allenamenti ecc. sono a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto l'uso dell'impianto.

ART. 21

POLIZZA ASSICURATIVA

L'amministrazione comunale, o chi ne abbia la concessione per la gestione, è comunque tenuta ad attivare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, e per la sicurezza delle strutture che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque, le persone ammesse nell'area delle attrezzature o dell'uso delle attrezzature.

Detta polizza, da concordare con l'Amministrazione per la sua struttura ed i suoi valori, sarà riconosciuta idonea ed accettata dall'Organo Comunale competente prima della stipula della convenzione.

In caso di gestione in concessione, l'Amministrazione non risponderà, comunque, dei danni alle persone ed alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito degli impianti.

ART. 22

DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE DI GESTIONE

Il concessionario decade dalla concessione e non può concorrere all'assegnazione di impianti nella successiva annata sportiva, quando si verificano le condizioni seguenti:

1. morosità nei pagamenti dei canoni d'uso previsto dal tariffario;
2. uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dal presente regolamento;
3. ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento;
4. non ottemperanza alle disposizioni emanate dagli organi competenti;
5. danneggiamenti intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi.

Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà al concessionario in caso di decadenza della concessione per i motivi su indicati.

Gli spazi resisi disponibili dovranno essere tempestivamente assegnati per consentire un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto.

In caso di rinuncia di spazi assegnati la società o l'ente rinunciatario darà comunicazione scritta agli uffici comunali di competenza i quali adotteranno la procedura sopraccitata.

In presenza di mancata comunicazione, alle società continueranno ad essere addebitati gli oneri previsti per l'uso degli impianti.

L'Amministrazione comunale ha inoltre facoltà di revocare le concessioni, o sospenderle temporaneamente nei casi in cui ciò si rendesse necessario per indilazionabili ragioni di carattere tecnico o manutentivo dell'impianto.

ART. 23

VIGILANZA E CUSTODIA IMPIANTI

La vigilanza degli impianti spetta al custode, ove l'impianto sia affidato a personale incaricato della custodia stessa. In tal caso il custode provvederà alla consegna e vigilerà sulle modalità e limiti d'uso.

Ove l'impianto non abbia un proprio custode, s'intende che l'utente dell'impianto - se non ha segnalato tempestivamente prima dell'uso particolari inconvenienti o difetti - ha accettato come idoneo e funzionale l'impianto stesso, rispondendo di eventuali danneggiamenti.

ART. 24

DEPOSITO CAUZIONALE

Chiunque ottenga l'uso degli impianti sportivi dovrà versare all'Amministrazione comunale o all'ente concessionario gestore responsabile di spesa, un deposito cauzionale, anche tramite polizza fideiussoria, a garanzia di eventuali danni agli impianti, da restituire a scadenza degli impegni contrattuali sull'uso dell'impianto.

ART. 25

USO GRATUITO

Le Scuole, le associazioni di volontariato, le associazioni sportive e i gruppi sportivi scolastici o altre associazioni che organizzano manifestazioni di beneficenza o simili potranno ottenere, previa valutazione dell'Amministrazione comunale, l'uso dell'impianto per manifestazioni sportive gratuite senza il pagamento delle tariffe e dei depositi cauzionali previsti dal precedente articolo. Essi saranno però responsabili di eventuali danni arrecati.

ART. 26

RESPONSABILITA' PER LA CUSTODIA DI VALORI O EFFETTI D'USO

L'Amministrazione Comunale o l'Ente concessionario gerente gli impianti sportivi non risponderanno in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che fossero lasciati incustoditi nei locali.

ART. 27

VIGILANZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI

Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, le società provvederanno al personale di vigilanza ed assumeranno ogni responsabilità verso l'Amministrazione per i danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico.

Laddove le disposizioni di pubblica sicurezza lo impongano le società dovranno richiedere agli Organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e di ordine come previsto per le manifestazioni pubbliche.

ART. 28

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Per un miglior funzionamento degli impianti, l'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione comunale per lo sport, attenendosi alle disposizioni di legge in materia, potrà emanare disposizioni attuative ed integrative di esso non in contrasto con il regolamento stesso dandone comunicazione agli organismi interessati

ART. 29

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, ai sensi del vigente Statuto comunale, entra in vigore dopo che è divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

Dopo l'esecutività della deliberazione, il regolamento è pubblicato all'albo comunale per ulteriori quindici giorni.

Il presente regolamento sostituisce e abroga tutte le disposizioni previgenti con esso incompatibili.